



Comune di Savignano sul Panaro

VARIANTE GENERALE AL
PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE)

(adottata con DCC n. 40 del 26/09/2011 e approvata con DCC n. 29 del 18/06/2013)

Osservazioni dei privati: sintesi e controdeduzioni

Progettista:	Dott. geol. Pierluigi Dallari
Responsabile del procedimento:	Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani
Consulente VAS:	Prof. Alessandro Corsini
Il Sindaco:	Ing. Germano Caroli
Il Segretario comunale:	Dott.ssa Francesca Cerminara

(Originale firmato digitalmente)

Giugno 2013

n. osservazione	Proponenti	proposta di Esito
1	CONFAPI PMI Modena	Non accolta
2	Calcestruzzi Vignola s.r.l.	Non accolta
3	Giuliano Bersanetti	Accolta
4	Monica Monzoni	Parzialmente accolta
5	Giorgio Cavallotti	Parzialmente accolta
6	Ermentina Giacobazzi	Parzialmente accolta
7	Giuseppe Cavallotti	Parzialmente accolta
8	Daniela Cavallotti	Parzialmente accolta
9	Loretta Linda Benassi	Accolta
10	Partito Democratico – Circolo di Savignano s.P.	Accolta
11	Marino Franchi, Rolando Pancani, Renzo Mazzetti, Roberto Righi	Accolta
12	Marino Franchi, Rolando Pancani, Renzo Mazzetti, Roberto Righi	Accolta
13	Comitato “Tutela Territorio di Savignano”	Parzialmente accolta
14	Rosolino e Alfredo Musiani, Anna Santi	Non Accolta
15	Cesare Volpi	Parzialmente accolta
16	Sinercave s.r.l.	Parzialmente accolta
17	Cave Piumazzo s.r.l., Frantoio Nuovo s.c.a.r.l.	Non accolta

OSSERVAZIONE N.1

(CONFAPI PMI Modena, Protocollo n. 12922 del 20/12/2011)

1/1 Sintesi

Si osserva che la proposta di PAE disattende le scelte di programmazione effettuate dalla Provincia di Modena, scaturite dalla sottoscrizione di accordi tra gli operatori di settore ed il Comune e riportati nella variante al PIAE. Si ritiene che questo tipo di programmazione possa portare al fallimento degli obiettivi prefissati e che non si possa trovare una soluzione a tale problema, neanche in sede di accordi ex art. 24 L.R. 07/2004.

1/1 Controdeduzioni

Il PAE ha operato una riduzione dei perimetri e dei quantitativi previsti dal PIAE al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute, dato che i risultati della VAS del PAE hanno evidenziato numerosi elementi di criticità che non erano emersi dalla VAS del PIAE.

Il PAE infatti, affrontando un ambito territoriale più limitato, ha potuto effettuare indagini di maggior dettaglio (nuova campagna pozzi, individuazione recettori sensibili, analisi dei flussi veicolari, ecc.), giungendo a conclusioni che, nella sostanza e nei metodi, sono state considerate condivisibili sia nel parere ARPA che nel parere del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia stessa.

D'altronde, come si desume dallo stesso art. 5 della L.R. 20/2000 (come modificato a seguito della L.R. 6/2009), *“le analisi e valutazioni contenute nella Valsat devono essere adeguate alle conoscenze disponibili, ma anche al livello di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione”* (così Circolare della Regione E/R, PG 2010/23900 del 01.02.2010).

Il Comune ha pertanto ritenuto opportuno dare attuazione al PIAE esercitando la propria funzione pianificatoria nell'autonomia decisionale che la Legge riconosce agli Enti Locali più prossimi al territorio e ai cittadini, in applicazione del fondamentale “principio di sussidiarietà”.

A tal proposito è utile richiamare parte dei contenuti della delibera di adozione del PAE (DCC n. 40/2011) la quale, dopo aver presentato alcuni dati e circostanze essenziali alla comprensione delle scelte (il PIAE 2009 prevede per Savignano una capacità estrattiva massima pari a 5.600.000 mc, localizzata principalmente nei Poli 10 e 11, sostanzialmente coincidente con quanto oggetto di accordi pubblico/privati tra il Comune e alcune imprese del settore estrattivo sottoscritti prima dell'approvazione del PIAE; accordi che, per legge, sono sospensivamente condizionati alla conferma delle previsioni in sede di adozione ed approvazione del Piano e la cui legittimità e/o opportunità è stata messa in discussione dalla attuale Amministrazione con ampie motivazioni e che pertanto non sono stati ritenuti vincolanti per la redazione del PAE), ribadisce che l'Amministrazione persegue come obiettivo prioritario la massima coerenza tra scelte pianificatorie e VAS, contemperando il soddisfacimento dei fabbisogni del settore estrattivo ipotizzati dal PIAE, con le esigenze primarie di complessiva salvaguardia del territorio, dell'ambiente e della salute.

Si osserva infine che la supposta discrepanza tra le previsioni del PAE e del PIAE (in realtà non sussistente dato che il primo si è semplicemente limitato a meglio dettagliare ed ad approfondire le valutazioni e le scelte operate da questo ultimo) può essere risolta nella fase di revisione espressamente prevista dal PIAE (art. 5), anche in ragione delle inevitabili fluttuazioni della domanda di materie prime; revisione che - nel caso di specie - si rivela quantomai opportuna, dato che l'attuale crisi economica ha comportato un drastico calo dell'attività edilizia.

1/1 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/2 Sintesi

Non si comprendono le motivazioni tecniche poste alla base del ridimensionamento delle aree di futura escavazione e dei relativi quantitativi e si ritiene che con tale scelta si rischia di non giungere alla realizzazione dell'obiettivo di dismissione degli impianti poiché, pur riconoscendo ad ogni impianto un valore in metri cubi di materiale utile, si privano le aziende interessate delle aree in loro disponibilità, comprese nei perimetri definiti dal PIAE ed utili per reperire i quantitativi previsti.

1/2 Controdeduzione

La VAS di PAE (PARTE III - CRITICITA' AMBIENTALI) contiene analisi s.w.o.t., illustra l'analisi dell'impatto estrattivo specifico e fornisce indicazioni per le scelte di PAE. In riferimento alla parte III del rapporto ambientale di VAS, ed in particolare alla riduzione delle aree, delle profondità di scavo e dei quantitativi di materiale da estrarre, il Parere ARPA sul PAE riporta che "Le motivazioni delle scelte e i criteri generali con cui queste scelte sono state effettuate, sono pienamente condivisibili in un'ottica di sostenibilità ambientale del territorio".

La VAS di PAE (PARTE IV - OBIETTIVI) fornisce le motivazioni alla base della scelta di rapportare la demolizione impianti alle escavazioni, nell'ottica del perseguimento dell'indirizzo strategico di PIAE (Art. 3, comma 6, lett. c) che prevede "la gestione delle attività estrattive secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili, di adozione di interventi compensativi e di valorizzazione del territorio". In relazione all'adozione del meccanismo attuativo che prevede la chiusura di impianti siti in ambiti perifluviali nel PAE, la VAS esplicita che: "Esso si configura come meccanismo di "adozione di interventi compensativi e di valorizzazione del territorio" definiti dalla LR.20/2000, e rientrano tra le fattispecie di interventi di "recupero ambientale" a cui il PIAE 2008 assegna quantitativi estrattivi specificatamente finalizzati."

Il PIAE 2008, sulla base degli indirizzi strategici e dei criteri generali di pianificazione sopra descritti, disciplina (Art. 3, comma 8, lettera d) "la razionalizzazione del sistema degli impianti di trasformazione, al fine di promuovere la progressiva conclusione delle attività estrattive e la delocalizzazione degli impianti di lavorazione (frantoi) presenti nelle fasce fluviali (Secchia e Panaro)".

In riferimento alla parte IV del rapporto ambientale di VAS, il Parere ARPA "concorda con le linee di principio e gli elementi oggettivi individuati per la definizione dei quantitativi estrattivi da legare alla demolizione di impianti".

1/2 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/3 Sintesi

CONFAPI evidenzia che le aziende che manterranno i loro impianti in attività perché ubicati in sede adeguata o delocalizzati non potranno accedere a nessun quantitativo di materiale disponibile poiché il quantitativo pianificato dal PAE è destinato unicamente agli incentivi per la demolizione impianti.

1/3 Controdeduzione

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla riserva n. 1/2. Inoltre in merito alle specifiche ragioni che hanno portato alla riduzione dei quantitativi previsti dal PIAE per il Polo 10 si osserva quanto segue: Il principio del “fabbisogno” di inerti non è da intendersi come “fabbisogno” di ogni singola azienda, ma come fabbisogno per il complessivo sviluppo socio-economico del territorio provinciale; nulla nelle norme di PAE vieta alle aziende che manterranno i loro impianti in attività, perché ubicati in sede adeguata o delocalizzati, di disporre di materia prima stringendo accordi commerciali con altre aziende.

1/3 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/4 Sintesi

Si osserva che le motivazioni ambientali addotte per la riduzione di volumi utili “*stridono fortemente*” con le valutazioni effettuate dalla Provincia di Modena in sede di redazione del PIAE.

Si osserva inoltre che la tutela della destinazione agricola dei suoli delle aree in oggetto sia un obiettivo dei redattori del PAE e non degli agricoltori.

1/4 Controdeduzione

Si richiamano integralmente le controdeduzioni fatte all'osservazione 1/2. Inoltre, si ricorda che la VAS di PAE (PARTE III - CRITICITA' AMBIENTALI) richiama esplicitamente come la VALSAT di PIAE abbia identificato sia il Polo 10 che il Polo 11 come poli estrattivi con Impatto Estrattivo massimo, in relazione a diversi fattori ambientali. L'adozione nella VALSAT di PIAE del parametro “Valenza Strategica” (che non è legato a fattori ambientali, in quanto funzione del rapporto tra volume di Polo e Volume complessivo di PIAE) è l'unico motivo per cui il polo 10, pur avendo un impatto estrattivo “molto elevato” ($I_e = 5$), ha un livello di criticità “elevato” ($LK = IV$) anziché “molto elevato” ($LK = V$). Pertanto, le valutazioni di VAS di PAE non stridono, ma anzi circostanziano e specificano ulteriormente i fattori di massimo impatto estrattivo in tali Poli già identificati come critici dalla VALSAT di PIAE.

D'altronde, come si desume dallo stesso art. 5 della L.R. 20/2000 (come modificato a seguito della L.R. 6/2009), “*le analisi e valutazioni contenute nella Valsat devono essere adeguate alle conoscenze disponibili, ma anche al livello di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione*” (così Circolare della Regione E/R, PG 2010/23900 del 01.02.2010).

1/4 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/5 Sintesi

In rif. ai controlli ambientali previsti dal PAE, si ritiene che il settore estrattivo non possa essere il solo a farsi carico delle relative spese poiché la maggior parte delle fonti di inquinamento provengono dalle attività agricole e zootecniche.

1/5 Controdeduzione

Il PAE prevede un insieme di controlli ambientali conformi alle norme di PIAE. Il parere espresso da ARPA conferma la validità dell'impostazione e inoltre richiede che le prescrizioni di monitoraggio della falda acquifera, previste per i Poli/AEC siano applicate anche ai singoli impianti attivi o in previsione (siti in aree di cava).

Si osserva inoltre che le attività agricole e zootecniche hanno la loro regolamentazione con relativo sistema di autorizzazioni e controlli, nell'ambito del quale sono definite prescrizioni e gli oneri finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.

1/5 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/6 Sintesi

In rif. alle Norme Tecniche di attuazione del PAE (art. 5 e All. 3) si contesta la possibilità di istituire di una consulta con poteri di vigilanza e controllo sulle attività delle aziende che non ha riscontro in nessun altro settore. Si ritiene che tali norme puntino a delegittimare i compiti e l'azione degli organi di vigilanza preposti per legge al controllo delle attività di cava.

1/6 Controdeduzione

L'ART. 5 del PIAE "*Revisione, verifica e monitoraggio*" al comma 12 prevede che "*Per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo disciplinate dal presente Piano la Provincia si avvale dell'ufficio provinciale cave, attraverso il coordinamento del lavoro svolto dall'UCCI (art. 32 NTA PAE) e dall'Osservatorio, previsto dall'Azione n. 18 dell'Agenda 21 Locale e formalizzato con delibera del Consiglio Provinciale n. 102, del 05/06/2001.*"

Inoltre con Delibera di Giunta Provinciale n. 470 del 13/12/2011 è stato istituito l' Osservatorio provinciale sulle attività estrattive "*come organismo di monitoraggio e controllo delle attività estrattive, sia in termini qualitativi che quantitativi, e di elaborazione e diffusione delle informazioni inerenti lo svolgimento delle attività estrattive stesse*".

L'osservatorio comunale ha medesimi obiettivi, declinati a scala comunale, come specificato nelle norme di PAE (art.5 e allegato 2). Si fa inoltre presente che l' istituzione di Osservatori permanenti a scala comunale ha precedenti in altre regioni, si veda ad esempio in provincia di Arezzo il comune di Terranova Bracciolini: http://pratiche.comune.terranoova-bracciolini.ar.it/internet/pratiche/dett_registri.php?id=20578

1/6 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/7 Sintesi

In rif. alle Norme Tecniche di attuazione del PAE si contesta la prescrizione inerente la realizzazione di varchi negli argini perimetrali, ritenendo che sostanzialmente puntino a delegittimare i compiti e l'azione degli organi di vigilanza preposto per legge al controllo delle attività di cava, e sottolineando testualmente come "*la funzione principali di questi argini prevista fin dall'origine delle norme è stata quella di impedire la visione dall'esterno di queste attività. Paragonandolo sempre al caso della Ferrari, è come obbligare la stessa a creare qua e là dei varchi trasparenti sulle pareti degli stabilimenti, per consentire ai nulla facenti di turno di spiare le attività fatte al suo interno*".

1/7 Controdeduzione

La funzione di tali argini è principalmente di barriera antirumore e antipolveri; al fine di salvaguardarne la funzionalità, anche in accoglimento dei suggerimenti della Provincia, la previsione di PAE di predisporre piccoli varchi negli argini è stata sostituita con la previsione di piazzole sulla sommità degli stessi.

1/7 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/8 Sintesi

Si ritiene che il PAE, così come progettato, non possa essere approvato, se non previa profonda revisione delle scelte di programmazione in quanto non si è adeguato alle previsioni di PIAE, disattendendo gli accordi di programmazione sottoscritti dal Comune di Savignano S.P. con gli operatori di settore e non potendo dare, di conseguenza, soluzione alla riorganizzazione condivisa del settore.

1/8 Controdeduzione

Come 1/1

1/8 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/9 Sintesi

Si ritiene che il PAE non permetta lo sviluppo delle aziende per le quali è consentita la delocalizzazione degli impianti o il loro permanere nei siti attuali, per la mancanza di risorse estrattive slegate dagli incentivi per la delocalizzazione/chiusura degli impianti.

1/9 Controdeduzione

Come 1/3

1/9 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

1/10 Sintesi

Si osserva che il PAE non persegue il rispetto degli impegni assunti tra operatori e la precedente amministrazione, per la mancata programmazione di quantitativi di inerti da porre a disposizione a fronte della realizzazione di opere pubbliche.

1/10 Controdeduzione

Come 1/3

1/10 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

OSSERVAZIONE N.2

(Calcestruzzi Vignola srl, Protocollo n. 12923 del 20/12/2011)

Sintesi

Si chiede che si ribadiscano, in sede di approvazione del PAE, le previsioni del previgente PAE in merito alla destinazione d'uso finale e ai relativi parametri edilizi, dell'area di ex cava già ricompresa nel polo 11, ma ora esterna all'attuale perimetro di polo perché regolarmente collaudata. Ciò al fine di non creare un vuoto normativo, che potrebbe compromettere la conformità urbanistica degli impianti realizzati e da realizzare in virtù del permesso di costruire n. 16/2006 .

Controdeduzione

Gli ambiti estrattivi acquisiscono la destinazione d'uso post-cava e la relativa regolamentazione edilizia dopo il collaudo finale, momento in cui si realizza l'uscita dalla disciplina delle attività estrattive e il definitivo mutamento dell'uso del suolo previsto dal PAE (come variante specifica al PRG). Il fatto che la destinazione d'uso dell'area di ex cava del polo 11 non sia stata recepita negli elaborati di PRG non è stato ritenuto rilevante dal TAR Emilia Romagna, (sentenza sugli impianti del polo 11, n. 49/2011): *“La circostanza che la cartografia (del PRG ndr) del comune non sia stata aggiornata e che risulti ancora la diversa classificazione E4 non appare rilevante in quanto l'aggiornamento cartografico, una volta intervenuta la variante, costituisce un adempimento consequenziale materiale dovuto.”*

Il nuovo PAE non può contenere la normativa urbanistico edilizia delle aree di ex cava, a meno che tali aree non siano nuovamente oggetto di previsioni estrattive, ma non è questo il caso; pertanto, anche in accoglimento della riserva n. 62 della Provincia di Modena, si provvede a stralciare dalla cartografia e dalle norme del PAE la disciplina dell'area di ex cava del polo 11.

Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

OSSERVAZIONE N.3

(Giuliano Bersanetti, Protocollo n. 12963 del 20/12/2011)

Sintesi

Si chiede che venga inserito nella cartografia del PAE il pozzo ad uso domestico sito all'interno della proprietà del proponente, in modo che, in fase esecutiva, vengano rispettate le distanze di sicurezza previste.

Controdeduzione

Trattasi di mera mancanza materiale nella fase di redazione del PAE. Si provvede di conseguenza ad integrare il quadro conoscitivo.

Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

OSSERVAZIONI NN. da 4 a 8, dal contenuto identico

(Monica Monzoni prot. n. 13006 del 22/12/2011; Giorgio Cavallotti prot. n. 13009 del 22/12/2011; Ermentina Giacobazzi prot. n. 13010 del 22/12/2011; Giuseppe Cavallotti prot. n. 13011 del 22/12/2011; Daniela Cavallotti prot. n. 13012 del 22/12/2011)

4-8/1 Sintesi

In rif. all'art.5 delle NTA, si chiede che tra le funzioni dell'Osservatorio sulle attività estrattive sia prevista la possibilità che un suo delegato effettui, con un responsabile comunale o un organo di controllo, sopralluoghi in cava senza darne preavviso al titolare dell'autorizzazione.

4-8/1 Controdeduzione

E' stato introdotto nell'allegato n. 2 alle NTA il "Regolamento generale dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive" nel quale, tra l'altro è specificato che "l'Osservatorio avrà compito di collaborare con l'Amministrazione Comunale nelle attività di controllo, trasparenza, partecipazione ed informazione pubblica ed in particolare di (...) effettuare sopralluoghi nelle aree estrattive ed alle aree di lavorazione e trasformazione inerti presenti nel territorio comunale, nel rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro e accompagnati dai responsabili dei siti e nelle modalità stabilite in apposito Regolamento di Funzionamento dell'Osservatorio".

4-8/1 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

* * *

4-8/2 Sintesi

In rif. all'art.12 delle NTA, si richiede di privilegiare, per il ripristino delle aree di cava, piante che non siano le principali responsabili di allergie.

4-8/2 Controdeduzione

Si provvede ad inserire tale prescrizione nell'art. 54, comma 7 delle norme di PAE.

4-8/2 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

* * *

4-8/3 Sintesi

In rif. all'art.13 delle NTA, si ritiene insufficiente il numero minimo di controlli previsto per il monitoraggio di polveri, rumore e silenzianti degli automezzi e si richiede che i controlli vengano eseguiti sempre in contraddittorio.

4-8/3 Controdeduzione

Si è provveduto ad indicare in allegato 2 alle NTA una maggior frequenza di campagne di monitoraggio rumore (3/anno invece di 2/anno) ma di durata 1 settimana ciascuna, invece di 2 settimane, ritenendo che già nel corso di una settimana si possano avere indicazioni rappresentative del rumore. Per il monitoraggio delle polveri (totali, PM10 e di NO2) si è invece mantenuta la previsione di almeno due campagne di monitoraggio di due settimane ciascuna da effettuarsi una nel periodo invernale e una nel periodo estivo. Si ricorda inoltre che, nell'allegato n. 2 alle NTA, è inoltre stabilito che i periodi delle campagne di

monitoraggio polveri e rumore dovranno coincidere con le fasi di piena attività estrattiva e dovranno essere preventivamente segnalati al Comune e all'Osservatorio. In caso di condizioni meteo avverse e altre situazioni che possano compromettere la significatività del monitoraggio, il Comune o l'Osservatorio potrà richiedere la ripetizione della campagna per un'ulteriore volta all'anno.

4-8/3 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

* * *

4-8/4 Sintesi

In rif. all'art.13 delle NTA, si richiede la massima tutela dei pozzi esistenti.

4-8/4 Controdeduzione

L'impianto generale del PAE è già volto alla tutela delle acque sotterranee e di conseguenza anche i pozzi. Sono in primo luogo tutelati i pozzi acquedottistici e le relative aree di rispetto e di riserva. Per quanto riguarda i pozzi privati, la qualità delle acque dal punto di vista chimico sarà garantita attraverso la rete di monitoraggio di falda che, nelle previsioni del PAE, include l'utilizzo di sonde multi-parametriche oltre che delle previste periodiche analisi chimiche complete. Per quanto riguarda i problemi di intorbidimento, specie nei pozzi ad uso domestico posti in zone non servite da acquedotto, è previsto che gli accordi ex art. 24 prevedano la realizzazione della rete acquedottistica e l'allacciamento delle utenze, quale misura volta ad evitare danni a terzi.

4-8/4 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA.

* * *

4-8/5 Sintesi

In rif. all'art. 31 delle NTA, si richiede che la relazione annuale sullo stato dei lavori sia sostituita con una relazione semestrale.

4-8/5 Controdeduzione

La relazione annuale sullo stato dei lavori ha frequenza annuale, essendo così previsto dal PIAE e dalla LR17/91, dunque si ritiene opportuno confermare tale previsione. Tuttavia il Regolamento per il monitoraggio ambientale degli ambiti estrattivi e degli impianti di trasformazione (allegato n. 2 alle NTA) prevede che:

- *I risultati del monitoraggio devono essere inviati all'ARPA, al Comune e alla Provincia nei termini indicati nell'Accordo e nella Convenzione.*
- *Ai sensi dell'Art. 46 del PIAE, i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, acquisiti a cadenza periodica, sono trasmessi dai privati entro 30 giorni dal rilievo a Comune, Provincia ed ARPA.;*
- *Gli altri dati e risultati di monitoraggio (acque superficiali, rumore, polveri, emissioni in atmosfera), acquisiti a cadenza periodica, sono trasmessi dai privati entro 30 giorni dal rilievo al Comune, in forma cartacea e digitale, con allegata relazione sintetica a firma di tecnico abilitato.*

Si ritiene quindi che il Comune (e di conseguenza l'Osservatorio ed i cittadini) avranno a disposizione i dati a cadenza ben superiore a quella semestrale proposta nell'osservazione. Il Rapporto annuale è invece strumento di sintesi e analisi d'insieme dei suddetti dati, pertanto si ritiene opportuno confermarne la cadenza annuale, coincidente con la relazione sullo stato dei lavori.

Al fine di dar maggiore evidenza a tali aspetti, le norme relative al monitoraggio ambientale (contenute nell'art. 13 della versione adottata) sono state raccolte nel succitato Allegato n. 2 alle NTA.

4-8/5 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA.

* * *

4-8/6 Sintesi

In rif. all'art.40 delle NTA si richiede la massima tutela degli edifici privati siti in vicinanza delle aree estrattive e la previsione di un adeguato risarcimento di eventuali danni.

4-8/6 Controdeduzione

In accoglimento della presente osservazione, è stata introdotta, tra gli elaborati del Piano di Coltivazione (art. 23 comma 5 delle NTA del PAE), *“l'analisi dello stato di consistenza degli edifici (ovvero dello stato di fessurazione e degrado) presenti entro un raggio di 100 metri”*.

4-8/6 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

* * *

4-8/7 Sintesi

In rif. all'art.42 delle NTA, che prevede la realizzazione della rete acquedottistica per le abitazioni site in Via Manelle e Via Ghandi, si richiede che le spese per l'allacciamento alla rete idrica siano completamente a carico delle ditte esercenti l'attività estrattiva. Si suggerisce inoltre di affiancare alla rete acquedottistica anche la rete del metanodotto.

4-8/7 Controdeduzione

La realizzazione dell'acquedotto in via Manelle e via Ghandi è prevista nella scheda monografica relativa al polo 10 (art. 58 della versione adottata, ora contenuto nell'allegato n. 2 alle NTA) come *“opera necessaria per evitare danni ad altri beni e proprietà”* a carico della ditta titolare dell'autorizzazione estrattiva. E' previsto inoltre che negli accordi preventivi all'attività estrattiva (ex art. 24 l.r. 07/2004) sia specificato che tale opera è da realizzarsi *“preventivamente a qualsiasi operazione di scavo”*.

Il PAE non può invece prevedere ulteriori opere di compensazione come i singoli allacciamenti privati all'acquedotto (in quanto implicherebbe l'esecuzione di lavori sui singoli terreni dei privati, con rilevanti difficoltà tecnico amministrative) o l'estensione della rete del metanodotto (non essendo l'approvvigionamento energetico compromesso dall'attività estrattiva). Tali opere ulteriori potranno essere eventualmente definite in sede di Accordi Art.24 LR7/2004 di cui all'Art.22 NTA. Si segnala comunque che tale opportunità è già nota all'attuale Amministrazione ed è ritenuta pienamente condivisibile.

4-8/7 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

4-8/8 Sintesi

In rif. all'art. 47 delle NTA, si precisa, per le proprietà site in Via Ghandi e confinanti con lo scavo Barbieri, che la rete di recinzione della cava esistente è stata posizionata sul terreno delle proprietà confinanti la cava non del cavatore, ma dei confinanti. Si richiede di rimuovere e riposizionare correttamente la rete di recinzione esistente. Si richiede inoltre di adeguare le distanze dello scavo esistente con le distanze previste.

4-8/8 Controdeduzione

Quanto osservato non riguarda la variante generale in questione, ma l'attuazione del PAE 97. Resta inteso che, in sede di istanza di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi del presente PAE, sarà verificata la correttezza della collocazione della recinzione, unitamente alla conformità di tutte le altre opere e distanze previste del presente PAE.

4-8/8 Esito

L'osservazione NON E' PERTINENTE.

* * *

4-8/9 Sintesi

In rif. all'art. 52 delle NTA, si richiede che, in caso di mancato rispetto degli orari fissati per l'attività di cava, vengano previste sanzioni adeguate. Si chiede inoltre di porre particolare attenzione alla pulizia delle strade.

4-8/9 Controdeduzione

Nell'allegato n. 2 alle NTA "Schede monografiche di polo" (che raccoglie gli artt. da 58 a 68 della versione adottata) sono stabilite "Limitazione orari di uso delle vie di transito" per ogni area specifica. Tuttavia, in accoglimento della presente osservazione, all'art. 52 è stata aggiunta l'indicazione che "In assenza di ulteriori indicazioni, la fascia oraria a cui fare riferimento per l'uso delle vie di transito è quella compresa tra le 7.00 e le 20.00". Per quanto riguarda la pulizia delle strade, le disposizioni dell'art. 52 sono state integrate prevedendo che "Le aree di cava e le aree di trasformazione inerti devono essere munite di un impianto lavaruote per i mezzi in uscita, la cui installazione e funzionalità dovrà essere accertata dal comune prima dell'avvio dell'attività estrattiva". Si precisa, infine, che le sanzioni sono stabilite dal codice della strada.

4-8/9 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

* * *

4-8/10 Sintesi

In rif. all'art.53 delle NTA, si chiede che siano considerati centri sensibili anche i campi coltivati e che sia prevista, a confine con gli appezzamenti agricoli, la creazione di barriere naturali di altezza di 4 metri.

4-8/10 Controdeduzione

Le coltivazioni limitrofe ai poli estrattivi sono per la maggior parte alberi da frutto che, soprattutto nel periodo della raccolta, possono essere considerati ricettori sensibili alle polveri, al pari della viabilità pubblica e delle abitazioni. Pertanto, in accoglimento della presente osservazione, l'art. 53 comma 4 è stato opportunamente integrato: *“Al fine di ottenere la riduzione di polvere e rumori, in particolare nei confronti tratti prospicienti i ricettori sensibili della (viabilità pubblica, e dei fabbricati limitrofi alle aree di cava e dei campi coltivati limitrofi alle aree di cava), devono essere realizzati argini provvisori in terra di altezza minima di 3 m.”*

4-8/10 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

* * *

4-8/11 Sintesi

In rif. all'art.53 delle NTA e alla previsione della creazione di varchi, si chiede che, fissata un'adeguata distanza, si faccia in modo che ricadano fra due proprietà.

4-8/11 Controdeduzione

La funzione degli tali argini è principalmente di barriera antirumore e antipolveri; al fine di salvaguardarne la funzionalità, anche in accoglimento dei suggerimenti della Provincia, la previsione di PAE di predisporre piccoli varchi negli argini è stata sostituita con la previsione di piazzole sulla sommità degli stessi

In accoglimento della presente osservazione è stato inoltre specificato (art. 53) che il *“posizionamento di tali piazzole dovrà avvenire nel rispetto dei confini fra proprietà private e in posizioni normalmente accessibili da strade pubbliche. In caso contrario, un accesso al varco, esclusivamente pedonale, potrà essere garantito previo accordo con la proprietà privata interessata”*.

4-8/11 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

* * *

4-8/12 Sintesi

In rif. all'art.53 delle NTA, in merito al percorso degli automezzi, si chiede che la strada di transito in entrata e in uscita dalle aree estrattive, i depositi e quant'altro necessario all'attività stessa, siano posizionati il più possibile distanti dai confini privati.

4-8/12 Controdeduzione

Ciò è stato specificato in norma all'Art.53 comma 13. *“In sede di piano di coltivazione e sistemazione deve essere definito il percorso degli automezzi pesanti da e per l'area di cava, anche in riferimento alle prescrizioni specifiche di cui al titolo VIII. La strada di transito in entrata e in uscita dalle aree estrattive, i depositi e tutto ciò che è necessario all'attività estrattiva dovranno essere quanto più possibile distanti dai confini privati”.*

4-8/12 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

* * *

4-8/13 Sintesi

In rif. all'art.54 delle NTA, si richiede la massima attenzione nel monitoraggio del materiale di tombamento.

4-8/13 Controdeduzione

Ciò è già previsto agli artt.54 e 56

4-8/13 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA.

* * *

4-8/14 Sintesi

Si chiede che l'amministrazione comunale sia particolarmente vigile nel far rispettare tutti i contenuti del PAE e particolarmente severa in caso di inadempienze.

4-8/14 Controdeduzione

Ciò è già previsto dall'insieme delle NTA

4-8/14 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA.

OSSERVAZIONE N.9

(Loretta Linda Benassi, Protocollo n. 13016 del 22/12/2011)

9/1 Sintesi

In rif. all'art.5 delle NTA, si chiede che tra le funzioni dell'Osservatorio comunale per l'attuazione del PAE sia prevista la possibilità che un suo delegato effettui sopralluoghi in cava senza darne preavviso al titolare dell'Autorizzazione.

9/1 Controdeduzione

Come 4-8/1

9/1 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

9/2 Sintesi

In rif. all'art.12 delle NTA, si richiede di privilegiare, per il ripristino delle aree di cava, pioppeti di specie che non producano piumini e piante che non siano le principali responsabili di allergie.

9/2 Controdeduzione

Come 4-8/2

9/2 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

9/3 Sintesi

In rif. all'art.13 delle NTA, si ritiene insufficiente il numero minimo di controlli previsto per il monitoraggio di polveri, rumore e silenziatori degli automezzi e si richiede che i controlli vengano eseguiti sempre in contraddittorio.

9/3 Controdeduzione

Come 4-8/3

9/3 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

9/4 Sintesi

In rif. all'art.13 delle NTA, si richiede la massima tutela dei pozzi esistenti

9/4 Controdeduzione

Come 4-8/4

9/4 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

* * *

9/5 Sintesi

In rif. all'art. 20 delle NTA, nelle zone estrattive in cui è previsto il progressivo raccordo con Poli della provincia di Bologna, si chiede che venga predisposto, in corrispondenza dell'attuale piano di campagna, un caposaldo fisso di riferimento inamovibile.

9/5 Controdeduzione

Ciò è già previsto dalle norme, all'art. 41 "Rete di punti quotati", con valenza prescrittiva

9/5 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

* * *

9/6 Sintesi

In rif. all'art. 31 delle NTA, si richiede che la relazione annuale sullo stato dei lavori sia sostituita con una relazione semestrale.

9/6 Controdeduzione

Come 4-8/5

9/6 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

* * *

9/7 Sintesi

In rif. all'art.40 delle NTA si richiede che per gli edifici più prossimi alle aree di cava siano effettuate perizie preventive sullo stato di fatto, al fine di poter definire un adeguato risarcimento a seguito di eventuali danni.

9/7 Controdeduzione

Come 4-8/6

9/7 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

9/8 Sintesi

In rif. all'art.42 delle NTA che prevede la realizzazione della rete acquedottistica per le abitazioni site in Via Manelle e Via Ghandi, si richiede che le spese per l'allacciamento alla rete idrica siano completamente a carico delle ditte esercenti l'attività estrattiva. Si suggerisce inoltre di affiancare alla rete acquedottistica anche la rete del metanodotto.

9/8 Controdeduzione

Come 4-8/7

9/8 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

9/9 Sintesi

In rif. all'art.47 delle NTA, si precisa che la rete di recinzione della Cava Barbieri è stata posta sul terreno di proprietà del proponente. Si richiede di rimuovere e riposizionare correttamente la rete di recinzione esistente. Si richiede inoltre di adeguare le distanze dello scavo esistente con le distanze previste.

9/9 Controdeduzione

Come 4-8/8

9/9 Esito

L'osservazione NON E' PERTINENTE.

* * *

9/10 Sintesi

In rif. all'art. 52 delle NTA, si richiede che venga impedito che nelle ore notturne entrino dei camion nelle aree di cava e che, in caso di mancato rispetto, vengano previste sanzioni adeguate. Si chiede inoltre di porre particolare attenzione alla pulizia delle strade.

9/10 Controdeduzione

Come 4-8/9

9/10 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

9/11 Sintesi

In rif. all'art.53 delle NTA, si chiede che siano considerati centri sensibili anche i campi coltivati e che sia prevista, a confine con gli appezzamenti agricoli, la creazione di barriere naturali di altezza di 4 metri.

9/11 Controdeduzione

Come 4-8/10

9/11 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

9/12 Sintesi

In rif. all'art.53 delle NTA, per quanto riguarda la creazione di varchi, si chiede che, fissata un'adeguata distanza, si faccia in modo che ricadano fra due proprietà.

9/12 Controdeduzione

Come 4-8/11

9/12 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

9/13 Sintesi

In rif. all'art. 53 delle NTA, in merito al percorso di automezzi, si chiede che la strada di transito in entrata e in uscita dalle aree estrattive, i depositi e quant'altro necessario all'attività stesse, siano posizionati il più possibile distanti dai confini privati.

9/13 Controdeduzione

Come 4-8/12

9/13 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

9/14 Sintesi

In rif. all'art.54 delle NTA, si richiede la massima attenzione nel monitoraggio del materiale di tombamento.

9/14 Controdeduzione

Come 4-8/13

9/14 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

* * *

9/15 Sintesi

Si chiede che l'amministrazione comunale sia particolarmente vigile nel far rispettare tutti i contenuti del PAE e particolarmente severa in caso di inadempienze.

9/15 Controdeduzione

Come 4-8/14

9/15 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.10

(Partito Democratico – Circolo di Savignano sul Panaro, Protocollo n. 13104 del 24/12/2011)

10/1 Sintesi

Nell'art.4 del PAE si attribuisce alla Giunta Comunale l'approvazione della Convenzione estrattiva ed al Sindaco la stipula della Convenzione stessa. Si chiede di adeguare tale articolo al D.Lgs. 267/2000 da cui emerge che il Consiglio Comunale rappresenta l'organo di indirizzo a cui spetta l'approvazione della "Convenzione tipo" e che la Convenzione viene stipulata dal Dirigente responsabile.

10/1 Controdeduzione

I contenuti ai quali si riferisce l'osservazione, per esigenze di chiarezza espositiva, sono stati collocati nell'art. 24 – Convenzione, commi 2 e 3. Si conferma che l'approvazione dello schema di Convenzione è attribuzione della Giunta per quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011, art. 5, comma 13, lett. b). L'approvazione della "Convenzione – tipo", invece, è facoltà del Consiglio Comunale. Tale indicazione è stata recepita nel comma 3 dell'art. 24. Al comma 2 del medesimo art.24 è stata inoltre inserita la correzione della competenza

in merito alla stipula della Convenzione, anche in recepimento del Suggerimento di scrittura n. 2 della Provincia.

10/1 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

10/2 Sintesi

In rif all'art.5 delle NTA, in cui si prevede l'istituzione di un "Osservatorio comunale attuazione del PAE", si osserva che la competenza per la disciplina della composizione, modalità di nomina, competenze e funzionamento di tale osservatorio spetta al Consiglio Comunale, in quanto tale osservatorio ha obiettivi di conoscenza, controllo e indirizzo su attività fortemente impattanti sul territorio e l'ambiente e quindi concorrente a soddisfare l'esigenza di salvaguardare l'interesse generale e la tutela ambientale. Si chiede pertanto la modifica dell'art. 5, comma 7.

10/2 Controdeduzione

Tali aspetti sono ora disciplinati nell'Allegato n. 3 alla NTA "Regolamento generale dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive". Essendo il PAE approvato dal Consiglio Comunale, si ritiene che in tal modo sia salvaguardato il ruolo di indirizzo del Consiglio Comunale e sia di fatto soddisfatta l'istanza avanzata.

10/2 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

10/3 Sintesi

In rif. all'art. 7 delle NTA e dei rapporti tra il PAE e gli strumenti urbanistici comunali, poiché la competenza della definizione degli usi post cava spetta agli strumenti generali PRG-PSC/POC, il PAE può definire gli usi post cava solo nella contestualità della modifica dei Piani Generali. Si richiede pertanto di eliminare il termine PAE dal comma 2 dell'articolo 7 e dal comma 5 dall'articolo 10.

10/3 Controdeduzione

Le norme sono state modificate per renderle più aderenti con quanto previsto dal PIAE Art. 14 comma 10. Il riferimento all'art 14 PIAE è stato, infatti, mantenuto solo all'interno dell'art. 14 PAE e stralciato dall'art. 7; sottolineando, in tal modo, che tale previsione va intesa solo in riferimento all'eventuale permanenza di impianti di trasformazione posti in aree di cava, anche dopo la fine dell'attività estrattiva.

10/3 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

10/4 Sintesi

In rif. all'articolo 10 in cui si dice che il PAE può proporre modifiche sostanziali o non sostanziali ai perimetri e ai quantitativi assegnati a ciascun polo e ambito, si osserva che in caso di modifiche sostanziali è necessario modificare il PIAE; pertanto fino a tale avvenuta modifica ogni proposta di modifica sostanziale risulta non conforme al PIAE. Si richiede di cassare il termine "non sostanziale" e darne conseguenza in tutti gli atti in cui tale concetto venga applicato.

10/4 Controdeduzione

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni all'osservazione n. 1/1. L' art. 10 del PAE è stato modificato, per chiarire - in coerenza alle controdeduzioni dell'osservazione n. 1/1, che sono valide anche nel presente caso - le modalità con le quali il PAE ha recepito le previsioni del PIAE.

Inoltre, in merito alla correttezza della procedura di approvazione si precisa quanto segue: il presente PAE non intende apportare varianti al PIAE, pertanto non contiene "esplicite proposte di modificazione dei piani sovraordinati" ai sensi dell' art. 22 LR 20/00. Il PAE tuttavia propone all'attenzione della Provincia una serie di temi (emersi dalle analisi di maggior dettaglio svolte nella VAS del PAE) che la Provincia potrà decidere autonomamente di adottare o non adottare, in sede di revisione del PIAE (vedi art. 5 PIAE).

10/4 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

10/5 Sintesi

In rif. all'art.21 delle NTA, in cui si dice che i documenti che compongono il Piano di Qualificazione e Sviluppo Aziendale" verranno valutati ed approvati dal Sindaco, si chiede di adeguare tale articolo al D.Lgs. 267/2000 ed alla Delibera di C.C. del Comune di Savignano S/P n. 15 del 25/03/2003, secondo i quali la competenza spetta al Dirigente Responsabile.

10/5 Controdeduzione

In accoglimento della presente osservazione l'art. 21, comma 2 prevede ora che il PQSA "sia approvato dal Consiglio Comunale sentiti i pareri degli uffici competenti e della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio"

10/5 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

10/6 Sintesi

Si osserva che solitamente sugli impatti residui dell'attività estrattiva si interviene mediante l'individuazione concordata di misure compensative e che nelle NTA del PAE adottato si riporta quanto previsto dal PIAE senza applicare tale principio compensativo alla realtà locale. Nel PAE si parla di eventuali opere compensative; si richiede pertanto di eliminare il termine "eventuali" e di realizzare un approfondimento partecipato dell'argomento per giungere ad una formulazione degli indirizzi necessari alla definizione successiva degli accordi ex art. 24 della L.R. 7/2004.

10/6 Controdeduzione

In accoglimento della presente osservazione l'art. 22, comma 3 è stato opportunamente modificato eliminando la parola "eventuali". Sono stati inoltre approfonditi i criteri di definizione del contenuto degli accordi ex art. 24 L.R. 7/2004.

10/6 Esito

L'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.11

(Marino Franchi, Rolando Pancani, Renzo Mazzetti, Roberto Righi, Protocollo n. 13105 del 27/12/2011)

11/1 Sintesi

In rif. all'art. 59 del Rapporto Ambientale, si chiede che i volumi di ghiaia accantonati siano puntualmente verificati con misure in sito e confrontati con il volume effettivo dello scavo in Cava Oasi. Si segnala che a vista i volumi in cumulo al piano campagna sembrano di dimensioni molto ridotte ed abbiano, di conseguenza, un volume ridotto rispetto a quanto dichiarato.

11.1 Controdeduzione

Il Comune ha già provveduto a verificare puntualmente, con rilievi di sito, il materiale effettivamente accantonato rilevando un ammanco stimato pari a 61.800 mc; tale difetto non inficia comunque la validità delle previsioni estrattive del PAE, in quanto, in base alle stime giacimentologiche, tale quantità è potenzialmente reperibile nelle aree estrattive pianificate con scavo a fossa all'interno del polo 11.

11.1 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.12

(Marino Franchi, Rolando Pancani, Renzo Mazzetti, Roberto Righi, Protocollo n. 13106 del 27/12/2011)

12 Sintesi

In rif. all'art. 52 del Rapporto Ambientale, si ritengono poco circostanziati gli obblighi volti a garantire la minima diffusione delle polveri, con specifico riferimento al transito dei mezzi nella viabilità pubblica. Si chiede di: subordinare l'autorizzazione alla effettiva e certa installazione di lavar ruote automatizzate; prevedere la sospensione immediata delle attività di cava in caso di non funzionamento dei sistemi lavar ruote; far valere, al fine di intervento da parte delle forze dell'ordine, le segnalazioni circostanziali e documentate di privati cittadini; prevedere un "documento" avente i contenuti appena esposti da far sottoscrivere a chi svolgerà le attività di cava preliminarmente all'avvio delle loro attività.

12 Controdeduzione

Per quanto riguarda la pulizia delle strade, le disposizioni dell'art. 52 delle NTA sono state integrate prevedendo che "Le aree di cava e le aree di trasformazione inerti devono essere munite di un impianto lavar ruote per i mezzi in uscita, la cui installazione e funzionalità dovrà essere accertata dal Comune prima dell'avvio dell'attività estrattiva". Inoltre in merito alla sospensione delle escavazioni, l'art. 24 delle NTA è stato integrato specificando che nella Convenzione e nell'Autorizzazione estrattiva devono essere indicati gli inadempimenti che comportano la sospensione dell'attività estrattiva, oltre a quelli che precludono il rilascio

di ulteriori titoli. Con la sottoscrizione di tali strumenti i titolari dell'attività si assumeranno gli impegni relativi al contenimento delle polveri e alla prevenzione degli impatti sulla strada e la viabilità.

Si precisa infine che i privati cittadini possono sempre segnalare eventuali infrazioni alle Autorità competenti, anche avvalendosi dell'Osservatorio comunale permanente per le attività estrattive, come previsto all'art. 2, comma 4 del Regolamento generale dell'Osservatorio (Allegato 3 alle NTA).

12 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.13

(Comitato "Tutela Territorio di Savignano", Protocollo n. 13117 del 27/12/2011)

13/1 Sintesi

In rif. all'art.5 delle NTA inerente l'istituzione dell'Osservatorio Comunale attuazione del PAE, si propone:

- di inserire dei criteri per stabilire chi ha diritto a far parte dell'Osservatorio e le modalità di accesso;
- di dotare l'Osservatorio della facoltà di richiedere verifiche e effettuare sopralluoghi, stabilendo e definendo quali sanzioni applicare in caso di inadempienza;
- di consentire l'accesso (si suppone ai membri dell'Osservatorio) a tutti i dati derivati dai monitoraggi, con facoltà di chiedere approfondimenti e, se ritenuto necessario, l'intensificazione del piano di monitoraggio;
- di consentire ad ogni componente dell'Osservatorio la facoltà di proporre e suggerire modifiche alle modalità e alle frequenze dei controlli; di prevedere la trasmissione trimestrale dei dati da parte delle aziende.

13/1 Controdeduzione

La natura, gli obiettivi e le funzioni dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive, già previsto in fase di adozione all'art.5 delle NTA, sono ora meglio precisati nell'Allegato 3 alle NTA "Regolamento generale dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive".

Nel citato documento si precisa che obiettivi primari dell'Osservatorio sono: l'analisi, l'individuazione ed il monitoraggio delle misure necessarie a ridurre gli impatti sull'ambiente naturale ed antropico connessi con le attività estrattive e di lavorazione e trasformazione degli inerti; promuovere un sistema di trasparenza e partecipazione nei confronti della cittadinanza relativamente alle fasi attuative del PAE ed al rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia. Ne discende che i membri dell'Osservatorio avranno piena facoltà di richiedere verifiche e proporre e suggerire modifiche alle modalità e frequenze dei controlli, ferme restando le competenze degli Enti preposti. Tale facoltà è espressamente prevista tra i compiti dell'Osservatorio, all'art.2, comma 3 del Regolamento. Al medesimo art.2 viene precisata la facoltà dei componenti dell'Osservatorio di effettuare sopralluoghi, nel rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro e accompagnati dai responsabili dei siti, e di verificare l'attuazione degli interventi prescritti dall'Amministrazione Comunale nel caso di inosservanze relative allo svolgimento dell'attività estrattiva, di lavorazione inerti e di trasporto di inerti e derivati su strada.

Fermo restando che la periodicità di trasmissione dei dati di monitoraggio ad ARPA, Provincia e Comune, sarà stabilita in sede di accordo e di convenzione, ai sensi del citato Regolamento, il Comune è tenuto a

mettere a disposizione dell'Osservatorio copia cartacea e digitale di ogni documento utile allo svolgimento dei suoi compiti. Pertanto sarà garantito il costante accesso ai dati di monitoraggio disponibili.

13/1 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

13/2 Sintesi

In rif. all'art.31 delle NTA, si chiede che gli elaborati di cui ai punti a, b, d, f, vengano prodotti e forniti all'Osservatorio, con frequenza trimestrale.

13/2 Controdeduzione

Come 4-8/5

13/2 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

* * *

13/3 Sintesi

In rif. all'art.42 delle NTA, si richiede che al termine dei lavori in ogni singolo lotto, nel corso della verifica dei lavori di sistemazione, si richieda il parere all'Osservatorio e che tale parere sia vincolante per l'ottenimento dell'Autorizzazione per i lavori nei lotti successivi.

13/3 Controdeduzione

L'art.2 comma 2 del Regolamento generale dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive prevede che l'Osservatorio si esprima con parere obbligatorio ma non vincolante anche con riguardo al collaudo degli interventi di sistemazione finale.

13/3 Esito

L'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOLTA

* * *

13/4 Sintesi

In rif all'art.42 delle NTA, si richiede che nel corso dell'esecuzione del sondaggio a carotaggio continuo sia presente un rappresentante dell'Osservatorio.

13/4 Controdeduzione

Come già specificato nella Controdeduzione all'Osservazione 13/1, il Regolamento prevede la facoltà dei componenti dell'Osservatorio di effettuare sopralluoghi.

13/4 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

13/5 Sintesi

In rif. all'art.47 della NTA, si ritiene che i 50 metri previsti come distanza minima del bordo cava rispetto alle abitazioni siano insufficienti; si richiede, pertanto di portare tale distanza a 80 metri

13/5 Controdeduzione

Si ritiene che la maggiore distanza minima tra ciglio di scavo ed edifici inserita nella norme di PAE (di 50 m invece dei 20 metri previsti nel PIAE, ed il fatto che il PAE preveda escavazione nei soli ambiti di pianura (ed in materiali ghiaioso-sabbiosi) fornisca garanzie sufficienti circa la tutela dell'integrità degli edifici privati. Inoltre, ai sensi delle NTA del PAE, ogni piano di coltivazione deve prevedere analisi di stabilità dei fronti di scavo e della loro possibile influenza con edifici adiacenti.

13/5 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

13/6 Sintesi

In rif. all'art.47 delle NTA, in merito alle norme relative alla distanza tra le aree di cava e le abitazioni, si chiede di rivedere il metodo di misura, prendendo come riferimento il punto inferiore esterno dell'argine.

13/6 Controdeduzione

Come 13/5

13/6 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

13/7 Sintesi

In rif. all'art.52 delle NTA, si richiede il massimo rigore nell'osservanza di tale norma e di sostituire, al comma 7, la possibilità di definire il termine massimo caso per caso con un termine massimo stabilito pari a 15 giorni. Si richiede inoltre di fornire all'Osservatorio copia delle segnalazioni che giungano per segnalare l'inosservanza delle prescrizioni date da tale articolo e che l'osservatorio stesso sia legittimato a verificare che ad esse venga dato rapidamente seguito.

13/7 Controdeduzione

Il termine perentorio di 15 gg è stato inserito nell'Art 52 comma 7. Relativamente alle segnalazioni, si sottolinea che, come previsto dall' Art 16 del "Regolamento generale dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive", l'Amministrazione Comunale si impegna a: "mettere a disposizione dell'Osservatorio copia cartacea ed informatica di tutti i documenti rilevanti per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio di cui all' Art. 2 del presente regolamento".

13/7 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

13/8 Sintesi

In rif. all'art. 53 delle NTA, si richiede che le segnalazioni relative all'inosservanza delle prescrizioni vengano fornite in copia all'Osservatorio e che tale organo sia legittimato a verificare che ad esse venga dato rapidamente seguito. Si richiede inoltre che vengano inserite delle sanzioni da applicare in casi di inadempienza, adottando il comma 7 dell'art.52, modificato come da precedente richiesta.

13/8 Controdeduzione

Quanto richiesto è previsto dal Regolamento generale dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive (v. art.2). Per le sanzioni si rimanda al Codice della Strada.

13/8 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

13/9 Sintesi

In rif. all'art.56 delle NTA, si ritiene che lo svincolo parziale della fidejussione rappresenti un errore poiché l'esiguità della somma che rimane in tal caso vincolata è motivo per non adempiere all'impegno di ripristino sottoscritto. Si richiede pertanto che non venga previsto nessuno svincolo parziale poiché le opere di ripristino devono essere considerate nel loro insieme e perché si ritiene che la somma trattenuta con la fidejussione rappresenti una garanzia per i ripristini.

13/9 Controdeduzione

Lo svincolo parziale è previsto a termine ed accertata completezza e conformità dei lavori di sistemazione di ciascuno stralcio attuativo. Si sottolinea che comunque rimarranno in essere le fidejussioni legate ad altri stralci attuativi. Si ricorda inoltre che all'Art. 12 comma 15 è previsto che "lo svincolo anche parziale della fideiussione può avvenire solo se tutti gli impegni assunti e garantiti con la medesima fideiussione siano stati correttamente adempiuti (ulteriori opere, manutenzione delle piantumazioni, cessione aree ecc....)".

13/9 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 14

(Rosolino Musiani, Alfredo Musiani, Anna Santi, Protocollo n. 13162 del 29/12/2011)

14 Sintesi

Poiché nella Variante Generale al PAE, adottata dal Comune di Savignano S.P., in data 26/09/2011, è stata esclusa la quasi totalità dei terreni in disponibilità degli scriventi, si chiede quali siano i criteri che hanno portato a tale esclusione, ritenendo che detti terreni (con riferimento alle problematiche di: distanza dalle strade, distanza dai fabbricati, distanza da pozzi di pubblica utilità, impatto visivo, favorevoli soluzioni per il

recupero ambientale, inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, ecc...) siano collocati in posizione migliore rispetto ad altri che al contrario sono stati inclusi nel PAE. Si chiede di rivedere la programmazione adottata, ritenendo che le scelte operate non siano basate su criteri oggettivi e che siano quindi lesive, sia per se stessi che per la collettività.

14 Controdeduzione

Nello specifico, i criteri che hanno portato all'esclusione di determinate aree del Polo 10, sono dettagliatamente indicati nella VAS di PAE (PARTE III - CRITICITA' AMBIENTALI) al capitolo 3.2 e 4.1.

Essi sono inoltre sintetizzati nella "Sintesi non tecnica" nei seguenti termini:

"I risultati hanno evidenziato valori di impatto d'estrazione specifico minori ed intermedi nelle aree già perimetrate dal PAE 1997, essenzialmente in funzione del fattore di possibilità di recupero di aree degradate, mentre hanno mostrato valori di impatto elevato nelle aree di ampliamento del PIAE lontane dalle aree del PAE 1997, ed impatto estrattivo massimo nelle aree a monte e valle dei pozzi di via Manelle e delle aree di riserva per acque destinate al consumo umano, principalmente per la loro interferenza con le zone di rispetto ristretta ed allargata di pozzi acquedottistici di Via Manelle, e dalla loro attiguità a zone di riserva acque sotterranee. Altro fattore di negatività in tali aree è la completa mancanza di continuità morfologica col perimetro di PAE esistente, il che rende tali interventi non interpretabili in alcun modo come funzionali al completamento dell'esistente, elemento chiave nell'autorizzare attività estrattiva in zone di tutela ordinaria dei corsi d'acqua. Sulla base di tali valutazioni, oltre che dell'analisi di contesto, si è pervenuto a formulare indicazioni di carattere ambientale per l'ipotesi di PAE. Per il Polo 10 esse sono sintetizzabili in: priorità a scavi in aree già degradate; privilegiare aree in continuità morfologica con aree di Polo esistente, in un'ottica di completamento; scavi collegati a misure di compensazione ambientale (e.g. dismissione e demolizione impianti in Polo ed aree circostanti); limitazione delle profondità di scavo a massimo 10 m (in alcune aree nord del polo sono ipotizzabili anche profondità minori per effetto di soggiacenza falda superficiale ovunque bassa); esclusione delle aree corrispondenti e prossime alle zone tutela pozzi; mantenimento di distanza da zone di riserva delle acque sotterranee; valutare attentamente le ipotesi di coltivazione e ripristino rispetto la presenza del manufatto di regimazione del Panaro (muraglione); prevedere la possibilità di recupero agricolo del Polo."

Si ritiene pertanto che il PAE e la VAS descrivano e motivino in modo dettagliato i criteri che hanno portato all'esclusione di determinate aree.

Inoltre si segnala che il parere espresso da ARPA con riferimento specifico alla Parte III – "Criticità ambientali" della VAS di PAE, nella quale sono riportati i risultati delle analisi effettuate sulle falde e sugli impatti, e sulla scelta operata di ridurre perimetri e volumi di scavo riconosce che: "Le motivazioni delle scelte e i criteri generali con cui queste scelte sono state effettuate sono pienamente condivisibili in un'ottica di sostenibilità ambientale del territorio.

OSSERVAZIONE N. 15

(Cesare Volpi, Protocollo n. 13173 del 29/12/2011)

15/1 Sintesi

Si richiede che la distanza delle escavazioni dalle abitazioni sia elevata ad 80 metri

15/1 Controdeduzione

Come 13/9

15/1 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

15/2 Sintesi

Si richiede che la pulizia e i trattamenti degli argini sia eseguita almeno 3 volte all'anno e che in caso di non osservazione di tale norma si attui la sospensione immediata delle escavazioni.

15/2 Controdeduzione

In accoglimento della presente osservazione l'art. 53 comma 6 è stato modificato prevedendo 3 sfalci all'anno (anziché 2) e mantenendo i già previsti 3 trattamenti antiparassitari all'anno. Inoltre in merito alla sospensione delle escavazioni, l'art. 24 del PAE è stato integrato specificando che nella convenzione e nell'autorizzazione estrattiva devono essere indicati gli inadempimenti che comportano la sospensione dell'attività estrattiva, oltre a quelli che precludono il rilascio di ulteriori titoli.

15/2 Esito

L'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOLTA

* * *

15/3 Sintesi

Si chiede che le aree estrattive vengano perimetrate, senza la realizzazione di alcun argine in terra, per permettere la visione interna della cava, in modo che tutti possano vedere l'interno e segnalare eventuali abusi.

15/3 Controdeduzione

La funzione degli tali argini è principalmente di barriera antirumore e antipolveri; al fine di salvaguardarne la funzionalità, anche in accoglimento dei suggerimenti della Provincia, la previsione di PAE di predisporre piccoli varchi negli argini è stata sostituita con la previsione di piazzole sulla sommità degli stessi

E' stato inoltre specificato (art. 53) che il "posizionamento di tali piazzole dovrà avvenire nel rispetto dei confini fra proprietà private e in posizioni normalmente accessibili da strade pubbliche. In caso contrario, un accesso al varco, esclusivamente pedonale, potrà essere garantito previo accordo con la proprietà privata interessata".

Si ritiene che, anche alla luce di altre Osservazioni di residenti che chiedono invece che tali argini siano realizzati anche a protezione di zone coltivate a frutto (e che pertanto tali aree siano considerati ricettori sensibili della polverosità) la misura adottata possa contemperare adeguatamente le opposte richieste.

15/3 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

* * *

15/4 Sintesi

Si ritiene che un passaggio giornaliero di 50 autocarri equivalga ad un traffico di mille autovetture; si richiede pertanto di evitare le strade locali, dirottare tutto il traffico in uscita dal Polo 11 sull'adiacente Pedemontana, con divieto assoluto di traffico su via Magazzino sia in direzione Magazzino, sia in direzione Mulino e che tale divieto abbia un rispetto assoluto.

15/4 Controdeduzione

Tali disposizioni sono già presenti all'Art. 59 delle NTA, ora ricompreso nell'Allegato "Schede Monografiche". Nella parte riguardante le Prescrizioni inerenti rumore/ polveri/ emissioni in atmosfera, dove è previsto che: "Il Piano di Monitoraggio e le attività dovranno conformarsi a quanto previsto in tabella sottostante...omissis.... Limiti all'utilizzo da parte dei mezzi pesanti di talune arterie Stradali: Accesso/Uscita al Polo: Via Kennedy, con direzione obbligatoria Via Confine – Strada pedemontana Accesso/Uscita area impianti: Via Magazzino, con direzione obbligatoria Via Confine – Strada pedemontana. Divieto di transito in: Via Ganghi, Via Manelle, Via S. Giovanni, Via Turati, Via Artioli Divieto attraversamento Fraz. Magazzino (SP14 o altre vie)".

15/4 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

* * *

15/5 Sintesi

Si richiede che ci sia l'obbligo dei lavaruote ad ogni uscita da un impianto e da una cava per evitare l'emissione di polveri in estate, con conseguente inquinamento dell'aria, ed il fango sulle strade in inverno, con conseguente aumento del rischio di incidenti. Si richiede inoltre che, in caso di incidenti dovuti al mancato rispetto di tali obblighi, si ritenga direttamente responsabile il titolare dell'Autorizzazione.

15/5 Controdeduzione

Si richiama quanto indicato nella Controdeduzione alla Osservazione n. 12/1. Per quanto riguarda la responsabilità civile e penale in caso di incidente a carico di chi imbratta la strada, la stessa è già prevista dal Codice della Strada.

15/5 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

15/6 Sintesi

Si richiede l'istituzione di una commissione di controllo su escavazioni, impianti e problematiche legate a tali attività e che tale commissione sia costituita da rappresentanti dei cittadini, liberamente eletti dagli stessi. Si richiede inoltre che tale commissione abbia il potere di controllo e segnalazione agli organi competenti, con obbligo di questi ultimi di dare risposta entro un termine massimo di 30 giorni. Si richiede che tale commissione abbia una sede fissa in loco, in cui possa riunirsi e indire assemblee dei cittadini residenti e che

tale sede sia individuata prima dell'inizio delle escavazioni e rimanga attiva per tutta la durata delle escavazioni e dei ripristini. Si richiede infine che la commissione sia obbligatoriamente informata su qualsiasi variante al PAE e che si prevedano delle assemblee obbligatorie di informazione ai cittadini.

15/6 Controdeduzione

Nelle NTA adottate era già prevista l'istituzione dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive, ora meglio definito nell'Allegato 2 alle NTA: "Regolamento generale dell'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive". Il Regolamento attribuisce all'Osservatorio quanto proposto nell'osservazione; tra i suoi compiti è prevista anche l'informazione della cittadinanza. La sede potrà essere individuata con apposito Regolamento di Funzionamento (v. Allegato 3 NTA).

15/6 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

* * *

15/7 Sintesi

Si osserva che gli impianti siti nel Polo 11 dovevano essere sviluppati in senso orizzontale, mentre sono stati poi realizzati verticalmente, recando un importante degrado paesaggistico. Si chiede come mai non sia stato verificato l'impatto paesaggistico di detti impianti

15/7 Controdeduzione

Si ritiene l'osservazione non pertinente, in quanto riguarda impianti situati esternamente alle aree estrattive disciplinate dal presente PAE.

15/7 Esito

L'osservazione NON E' PERTINENTE

* * *

15/8 Sintesi

Si segnala che la barriere arboree presenti in corrispondenza del perimetro del Polo 11, sul fronte di Via Magazzino sono insufficienti per mitigare l'impatto causato dalla presenza degli impianti di cui ai punti precedenti sulle abitazioni limitrofe. Si richiede che vengano realizzate barriere arboree perenni, a foglie non caduche e barriere di colore verde e bianco per mitigare l'impatto paesaggistico e acustico e fare da barriera per gli inquinanti.

15/8 Controdeduzione

Per quanto riguarda la maggior parte delle barriere arboree sul fronte di via Magazzino l'osservazione si ritiene non pertinente in quanto riguarda aree situate al di fuori dei perimetri estrattivi disciplinati dal presente PAE.

Per quanto riguarda invece la porzione del fronte di via magazzino ancora interna al polo 11, il PAE prevede una "zona di rispetto non estrattiva con recupero naturalistico-ingegneristico" con funzione di mitigazione degli impatti sui contesti urbanizzati circostanti, con piantumazione di vegetazione ad alto fusto per l'abbattimento di rumore e polveri.

15/8 Esito

L'osservazione NON E' PERTINENTE

* * *

15/9 Sintesi

Si osserva che il rispetto della salute e del decoro paesaggistico è un diritto sancito dalla Costituzione Italiana già dagli 60 anni, esigenza cresciuta ai giorni nostri, poiché tale aspetto contribuisce a migliorare la qualità della vita percepita dalla popolazione residente. Si richiede pertanto il rispetto di tale diritto.

15/9 Controdeduzione

Si sottolinea come lo studio di VAS e le norme di PAE siano stati concepiti con l'obiettivo di garantire al massimo grado tali principi. I pareri positivi di ARPA e Provincia in merito alla VAS costituiscono una ulteriore conferma rispetto allo sforzo di regolamentare le attività estrattive sul territorio di Savignano nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

15/9 Esito

L'osservazione E' IMPLICITAMENTE ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 16

(Sinercave s.r.l., Protocollo n. 13178 del 29/12/2011)

16/1 Sintesi

Si osserva che lo studio di impatto ambientale eseguito per il PAE ha previsto impatti meno elevati per le aree di pregressa attività estrattiva rispetto a quelle non ancora interessate dal tale attività, risultato derivato essenzialmente dal peso attribuito dall'indicatore n.24 ("Area non degradata da attività estrattiva") che incide fortemente nell'attribuzione dell'indice di Impatto estrattivo specifico ed il relativo inserimento nelle classi d'impatto, che si ritiene abbiano un'ampiezza definita in maniera arbitraria. Si evidenzia inoltre che lo studio sottolinea il fatto che il PIAE definisca il Polo 10 come area ad impatto estrattivo massimo, omettendo che in tale strumento si definisca tale polo come area con valenza strategica con valore di classe B. Si richiede di rivalutare l'inserimento delle aree escluse dal PAE.

16/1 Controdeduzione

L'indicatore n.24 ("Area non degradata da attività estrattiva") deve necessariamente essere un indicatore di elevato peso per l'analisi dell'impatto estrattivo, in quanto rappresenta il coinvolgimento di aree finora ad uso agricolo o naturalistico in attività che, comunque, comportano una trasformazione permanente del territorio solo parzialmente reversibile. Si ritiene pertanto di ribadire la scelta di dare maggior peso a tale fattore che ad altri. Essendovi una progressività nella attribuzione dei pesi ai diversi parametri, si ritiene sostanzialmente infondata l'osservazione di arbitrarietà. In riferimento alla Parte III del Rapporto Ambientale di VAS, ed in particolare alla riduzione delle aree, delle profondità di scavo e dei quantitativi di materiale da estrarre, anche il Parere ARPA sul PAE riporta che "Le motivazioni delle scelte e i criteri generali con cui queste scelte sono state effettuate, sono pienamente condivisibili in un'ottica di sostenibilità ambientale del territorio". La VAS di PAE (Parte III – "Criticità Ambientali") richiama esplicitamente come la VALSAT di PIAE abbia identificato sia il Polo 10 che il Polo 11 come poli estrattivi con Impatto Estrattivo massimo, in

relazione a diversi fattori ambientali. L'adozione nella VALSAT di PIAE del parametro "Valenza Strategica" (che non è legato a fattori ambientali, in quanto funzione del rapporto tra volume di Polo e Volume complessivo di PIAE) è l'unico motivo per cui il polo 10, pur avendo un impatto estrattivo "molto elevato" ($I_e = 5$), ha un livello di criticità "elevato" ($LK = IV$) anziché "molto elevato" ($LK = V$). Pertanto, le valutazioni di VAS di PAE non stridono, ma anzi circostanziano e specificano ulteriormente i fattori di massimo impatto estrattivo in tali Poli già identificati dalla VALSAT di PIAE.

16/1 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA.

* * *

16/2 Sintesi

Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della potenzialità estrattiva del Polo 10. In particolare, essendo tali volumi stimati sulla base dei valori di soggiacenza della falda rilevati nel corso dello studio di VAS, si ritiene che le profondità massime di scavo possano essere modificate nel caso in cui i successivi monitoraggi dimostrino la sussistenza delle condizioni di sicurezza nei confronti dell'intercettazione della falda e del franco minimo di rispetto.

Si chiede inoltre di specificare con maggior dettaglio il calcolo dei volumi, definendo la massima volumetria estraibile nel caso in cui l'escavazione sia condotta sino alla profondità massima di -10.00 m da p.c. e l'eliminazione e/o deroghe dei vincoli esistenti.

Si chiede di eliminare l'area di riserva ubicata nel settore sud nella tavola 3d e rendere immediatamente disponibili i volumi in essa contenuti.

16/2 Controdeduzione

Le modalità di calcolo hanno tenuto conto: dei valori di profondità di scavo di cui alla tavola 3C a disposizione dell'amministrazione (anche messi a disposizione dagli operatori di settore) inerenti la presenza e la percentuale in banco di sabbie-ghiaie sfruttabili al di sotto di aree di ex-vasche decantazione limi ed in aree parzialmente scavate; delle distanze da abitazioni e confini di proprietà previste in norma; dello spessore di cappellaccio valutato con prove in sito durante la redazione del PAE; delle percentuali di scarto stimate sulla base di prove di laboratorio di materiali raccolti in sito. Per quanto riguarda le profondità di scavo massime, è previsto dal PAE che esse possano essere riviste, nelle aree che il PAE ipotizza a -7 m, sempre e comunque entro il limite massimo di 10 m sulla base di monitoraggio triennale della falda. Si ritiene di ribadire tali scelte.

Inoltre: si ritiene che la volumetria utile prevista sia ottenibile nelle aree previste. Come specificato nelle NTA e nella VAS, la complicata situazione giacimentologica del Polo 10 (legata a pregressa e spazialmente discontinua attività estrattiva) rende più ampio che in altre situazioni il margine di incertezza. Per ovviare a ciò, sono in norma state inserite aree di riserva, da attuarsi solo qualora si dimostrino non raggiunti i quantitativi pianificati.

Si conferma inoltre che la volumetria utile prevista si ritiene ottenibile negli stralci attuativi 1,2,3, e che le altre aree rimangono di riserva.

16/2 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/3 Sintesi

Si richiede la cancellazione della norma contenuta nell'art.58 delle NTA del PAE, che prevede il monitoraggio preventivo della profondità della falda e delle sue fluttuazioni stagionali di durata di almeno 3 anni nel terzo stralcio del polo 10. Si osserva che il monitoraggio potrà essere eseguito con certezza solo dopo la predisposizione della rete di monitoraggio e che sia sufficiente eseguire un monitoraggio di durata annuale.

16/3 Controdeduzione

La durata di tre anni si applica solamente al terzo stralcio attuativo del polo 10, dove la soggiacenza della falda è minore (per i primi due stralci è previsto il monitoraggio preventivo di 1 anno). Si ribadisce come tale settore di Polo sia stato – anche per tale ragione – individuato come l'ultimo stralcio attuativo, da attuarsi comunque dopo i primi due (per la cui attuazione saranno necessari verosimilmente almeno 3 anni), dando pertanto modo di svolgere il monitoraggio triennale preventivo. Si sottolinea inoltre che la necessità di un monitoraggio preventivo per determinare le profondità massime di scavo è stata ribadita anche nel parere ARPA.

16/3 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/4 Sintesi

Si osserva che la caratterizzazione giacimentologica del banco ghiaioso del Polo 10 è stata eseguita da Geo group s.r.l. mediante il prelievo di n. 3 campioni, finalizzato alla determinazione della percentuale di materiale sterile. Poiché si ritiene necessaria un'analisi di dettaglio del banco ghiaioso e poiché le stime eseguite in passato avevano individuato una percentuale di materiali sterili pari al 10%, si richiede di riconfermare tale valore.

16/4 Controdeduzione

Si ritiene che il dato considerato, che approssima al 5% la percentuale di materiale sterile, ottenuto prendendo in esame i risultati delle analisi granulometriche eseguite nel corso della redazione del PAE, dalle quali è risultata una percentuale di materiale fine sempre inferiore all' 1% in peso, mediati con i dati rilevati in passato, costituisca un dato accettabile e verosimile, anche in considerazione del fatto che le analisi granulometriche eseguite in entrambi i poli hanno fornito dati piuttosto simili, senza presentare variazioni importanti.

16/4 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/5 Sintesi

In riferimento al comma 8 dell'art.54 delle NTA relativo ai materiali da utilizzare per la sistemazione finale delle aree di cava, si osserva che l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo deve essere necessariamente accompagnata da una certificazione di conformità da parte del produttore inerente le caratteristiche qualitative ed il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. Si ritiene pertanto che siano superflui, in tal caso, accertamenti ulteriori. Nel caso invece in cui le terre da scavo non rispettino i criteri suddetti, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Si chiede la modifica dell'articolo sopracitato, recependo quanto osservato. Si chiede inoltre, di eliminare l'obbligatorietà del campionamento doppio, escludendo quindi l'obbligo di eventuali controanalisi da parte di ARPA.

16/5 Controdeduzione

Si conferma l'impostazione normativa, ritenendo opportuno il controllo introdotto, in quanto la sola certificazione è ritenuta condizione necessaria, ma non sufficiente, a garantire l'uniformità e conformità di tutti i materiali. Si sottolinea inoltre che al comma 8d, è chiaramente scritto che "Del doppio campione prelevato, uno dovrà essere messo a disposizione di ARPA, per le eventuali contro analisi". Vi è quindi obbligo di doppio campionamento, ma non di analisi da parte di ARPA. Tali previsioni sono in linea con la recente normativa in materia di terre e rocce da scava (DM 161/2012) ai cui si fa specifico riferimento all'interno delle norme.

16/5 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/6 Sintesi

In rif. all'art.47 delle NTA, comma 1, relativo alle distanze di sicurezza del ciglio di scavo da opere e manufatti, si osserva che tale articolo, pur facendo riferimento all'art.104 del D.P.R. 128/59, riporta una distanza di sicurezza da edifici pubblici e privati non disabitati pari a 50 metri, mentre la distanza prevista dal D.P.R. 128/59 è pari a 20 m. Si chiede di modificare tale articolo e gli articoli delle NTA che fanno specifico riferimento a tale comma.

16/6 Controdeduzione

La distanza minima di 50 m da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati, è stata introdotta dal Comune per maggior tutela degli abitanti limitrofi alle cave; avere attribuito tale valore al D.P.R. 128/59 è un semplice errore materiale, che è stato corretto. L'articolato inoltre è stato modificato per distinguere più chiaramente quali sono i limiti coincidenti col DPR, quali invece quelli (maggiormente cautelativi) previsti dal PAE.

16/6 Esito

L'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOLTA

* * *

16/7 Sintesi

In rif. al comma 3 dell'art.43 delle NTA relativo alle pendenze delle scarpate di scavo, in cui si prevede per le cave di ghiaia e sabbia un'inclinazione, in fase di escavazione, compresa tra i 45° (pendenza unica) e i 60°(a gradoni), si rileva un'incongruenza con quanto riportato nell'articolo successivo, in cui si afferma che

lo scavo potrà avvenire con fronte unico fino a profondità di 8 m, mentre per profondità superiori il fronte di scavo dovrà essere suddiviso in gradoni. Si richiedono chiarimenti relativamente alla presenza o meno di gradoni per scarpate con inclinazione pari a 45°.

16/7 Controdeduzione

L'incongruenza non si rileva in quanto, come riportato nelle Norme tecniche di attuazione del PAE, lo scavo nelle cave di ghiaia a fossa potrà avvenire con fronte unico fino a profondità inferiori a 8 metri, come previsto dall'articolo 42, comma 2; in tal caso l'inclinazione del fronte di scavo dovrà essere pari a 45°, come riportato nell'articolo 43. In caso di profondità superiori a 8 metri il fronte di scavo dovrà essere suddiviso in gradoni (art.44), che avranno inclinazione pari a 60°(Art.43).

16/7 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/8 Sintesi

In rif. al comma 4 dell'art.41 delle NTA relativo alla rete di punti quotati ed in particolare alla posa di capisaldi inamovibili, si ritengono troppo vincolanti le caratteristiche costruttive degli stessi; si richiede pertanto di rendere tale articolo descrittivo e non vincolante. In rif. al comma 7 dello stesso articolo si ritiene che tecnologie laser scanner 3D terrestri o aviotrasportate risultino troppo onerose rispetto ai fini preposti e penalizzanti da un punto di vista economico rispetto alle normali tecnologie utilizzate. Si chiede di eliminare qualsiasi riferimento a tale tecnologia dalle NTA, modificando inoltre la maglia richiesta per la costruzione del DEM e le tolleranze richieste.

16/8 Controdeduzione

Si conferma la sostanza dell'articolato, e si fa notare come tali aspetti specifici siano stati raccolti ora, al fine di rendere più agevole la fruizione delle norme, nell'Allegato 2 "Regolamento per: Monitoraggio Ambientale dei Poli e degli Ambiti estrattivi e degli Impianti di trasformazione inerti; Esecuzione di rilievi plano-altimetrici dei Poli e degli Ambiti estrattivi e stima dei volumi estratti".

Si sottolinea inoltre che l'adottato art.41 comma 7 (v. ora il suddetto allegato) stabilisce che: "Per garantire il rilievo di tutti i punti previsti e rispettare le precisioni imposte dalle norme è necessario che la ditta esercente adotti delle tecnologie adeguate per tale rilievo, preferendo l'utilizzo di un Laser Scanner 3D terrestre o aviotrasportato". Non vi è quindi prescrizione di utilizzo di tali tecniche, e qualora prodotti della medesima qualità possano essere realizzati con altre tecniche più tradizionali saranno comunque ritenuti conformi.

16/8 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/9 Sintesi

In rif. all'art.58 delle NTA, si contesta la prescrizione di spostamento/abbassamento del metanodotto che attraversa l'area estrattiva. Si ritiene che tale prescrizione vincoli le ditte all'esecuzione di un'opera molto

onerosa e possa costituire un vincolo all'escavazione. Si chiede di modificare l'articolo in oggetto rendendolo non prescrittivo e rendendo facoltativa la possibilità di spostare o abbassare il metanodotto.

16/9 Controdeduzione

La prescrizione di spostamento/abbassamento del metanodotto che attraversa l'area estrattiva è ritenuta fondamentale per garantire un adeguato recupero morfologico dell'area, che altrimenti risulterebbe suddivisa in due scavi separati da un setto, rendendo impossibile la prevista conformazione a corda molle.

16/9 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/10 Sintesi

In riferimento alla pagina 51 della Relazione tecnica, in merito alle indicazioni per l'attività estrattiva futura, e all'art.58 delle NTA, in cui si riporta che "è prescritta la cessione gratuita alla mano pubblica di tutti i terreni scavati e ripristinati", poiché il comune ha facoltà, col PAE, di determinare la destinazione d'uso delle aree già oggetto di scavo, ma non la destinazione come trasferimento delle aree ad una diversa proprietà, si chiede che la disposizione in esame venga eliminata in sede di approvazione, ritenendo che in caso contrario si presentino i presupposti per l'illegittimità del piano stesso e dei provvedimenti conseguenti.

16/10 Controdeduzione

L'orientamento verso un uso pubblico delle aree del Polo 10 è già individuato dal PIAE ed è del tutto conforme con l'orientamento della L.R. 17/1991, art.6 comma d, ove si prevede che il PIAE (e di conseguenza il PAE) contenga "i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali". Il Comune di Savignano ritiene che la caratteristica di area pubblica per la destinazione finale del Polo 10 rappresenti essa stessa un importante elemento di compensazione del territorio oggetto di escavazioni. Infatti, con il requisito di area pubblica, la destinazione finale ad area naturalistica potrà successivamente dar luogo a progetti di uso sociale di rilevante interesse per la comunità locale.

I rilievi sollevati sono comunque fondati dal punto di vista giuridico, e sarà quindi in sede di accordi Art. 24 che l'eventuale cessione a mano pubblica dell'area dovrà essere concordata e disciplinata. Si è di conseguenza modificata la Norma di PAE, formulandola in modo da dare un orientamento affinché gli accordi Art.24 per il Polo 10 abbiano come obiettivo prioritario tale cessione. Al contempo, il PAE, ai sensi della L.R.17/1991, ha comunque individuato come tali aree debbano essere destinate a fruizione pubblica (indipendentemente dalla proprietà di esse).

16/10 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

16/11 Sintesi

In riferimento all'art.58 delle NTA, relativo al monitoraggio delle acque superficiali, si ritiene che tale attività abbia una sua giustificazione durante il periodo di attività degli impianti di lavorazione inerti

relativamente alla regimazione delle acque dei piazzali di stoccaggio degli inerti, ma non durante il periodo di scavo poiché in tale fase le acque meteoriche si infiltrano nei depositi ghiaiosi. Si chiede pertanto l'eliminazione di tale previsione, contenuta nell'art.58.

16/11 Controdeduzione

Quanto previsto è conforme a quanto indicato dal PIAE (prescrizioni ARPA). In particolare, è previsto che “Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite recapito alla rete di canali di scolo superficiali (da indicarsi nei piani di coltivazione)”. Ciò vale anche durante le fasi di scavo, in quanto non tutte le acque piovane si infiltreranno, se non altro perché lo scavo per stralci attuativi farà sì che alcune zone saranno scavate mentre altre saranno ancora da scavare o già parzialmente o completamente ritombate.

16/11 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/12 Sintesi

In rif. all'art.58, si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di mantenere in opera ed in efficienza le difese spondali, evidenziando che tali opere si presentano obsolete e coinvolte in diversi tratti da fenomeni di crollo. Si ritiene che le attività di manutenzione di tali opere debbano essere a carico dell'ente gestore del corso d'acqua e non dagli esercenti l'attività estrattiva.

16/12 Controdeduzione

Come illustrato nella VAS- Parte II – Ambiti di riferimento (e come testualmente riportato nell'Allegato Normativo alla Parte II della VAS, a pag. 62) la attività estrattiva in vicinanza di manufatti di difesa dei corsi d'acqua è assoggettata:

Alle norme di PAI (Piano Assetto Idrogeologico). In particolare: PAI - Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive “In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti”.

Alle norme di PTCP5. (P) che prevede che nelle aree ricadenti nelle “Fasce di espansione inondabili” di cui al comma 2 lettera a sono vietati: omississ.... c. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Entrambe tali situazioni si applicano al settore nord del Polo 10. La compatibilità dell'intervento estrattivo è quindi da intendersi subordinata all'assicurare tali condizioni.

Si ricorda infatti quanto riportato all'ex Art. 58 “compatibilità idraulica” (ora incluso nell'Allegato “Schede Monografiche”: Previsioni PIAE (cap. 7 Vol. 4.1 valsat) : Parere Autorità di Bacino del Po: Si deve tenere in conto nel corso dell'esercizio del Polo il rischio idraulico al quale l'area è soggetta in considerazione dell'abbattimento del muro arginale e di prevedere il recupero progressivo delle aree oggetto di escavazione in modo da ridurre gradualmente tale livello di rischio e giungere ad una sistemazione finale nella quale si realizzi l'ampliamento delle fasce fluviali attraverso recuperi ad essi funzionali. Recepimento PAE. Le

attività di scavo dovranno avvenire mantenendo in opera ed in efficienza le difese spondali (muro arginale) esistenti. In fase di recupero andranno riprogettate e realizzate nuove opere di difesa spondale nel settore nord del polo, che possano eventualmente consentire un ampliamento delle fasce fluviali. Si tratta, in sostanza, di opere necessarie per evitare danni ad altri beni e proprietà di cui all'art.12 L.R. 17/1991, già previste dal PIAE e riprese/dettagliate dal PAE

16/12 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/13 Sintesi

In rif. a quanto riportato a pag. 47 e 72 della Relazione Tecnica, si segnala che l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso CBP non è di proprietà della ditta Sinercave, bensì della ditta Frantoio Fondovalle s.r.l.

16/13 Controdeduzione

Trattasi di errore materiale alla cui correzione si è provveduto.

16/13 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

16/14 Sintesi

In rif. a quanto riportato a pag.40 della Relazione Tecnica, si osserva che l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso CBP non è attualmente attivo, solo per programmazione aziendale della ditta proprietaria, ma che a tutti gli effetti è da considerarsi un impianto funzionante e attivabile.

16/14 Controdeduzione

Trattasi di errore materiale alla cui correzione si è provveduto. Si sottolinea infatti che l'impianto CBP è stato considerato come "attivo" nella stima del potenziale estrattivo associato alla sua eventuale demolizione.

16/14 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA

* * *

16/15 Sintesi

In rif. a quanto riportato in tavola 3, in cui, nella sezione D, si prevede un unico punto di accesso ed uscita dal Polo 10 verso la viabilità pubblica, posto a nord, in corrispondenza della S.P. 14, si chiede di inserire la possibilità di attuare, in funzione dell'ubicazione delle future aree di cava, un punto di accesso e uscita dalle aree estrattive verso Via Gandhi.

16/15 Controdeduzione

Si ritiene che la presenza di diverse abitazioni fronte strada in Via Ghandi, nonché la limitata larghezza di tale via, la rendano incompatibile col transito di mezzi funzionali all'attività di cava. Si riconferma quindi la scelta adottata.

16/15 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/16-17 Sintesi

In riferimento a quanto previsto nelle NTA in merito ai monitoraggi ambientali, si reputa penalizzante, oltre che superfluo, il monitoraggio in continuo della falda, ritenendo che lo stesso risultato di tutela si possa ottenere anche con un monitoraggio meno frequente (mensile). Si ritiene inoltre penalizzante e superfluo il monitoraggio chimico mensile, previsto almeno per i piezometri di valle, poiché si ritiene che lo stesso risultato si possa ottenere con un monitoraggio semestrale. Si ritiene inoltre che tali norme penalizzano le ditte nei confronti del mercato estrattivo poiché nella Provincia di Modena arrivano inerti da zone non appesantite da tali condizioni di controllo e monitoraggio.

16/16-17 Controdeduzione

La previsione di monitoraggio in continuo del livello di falda, del pH e della conducibilità in tutti i piezometri, così come il monitoraggio idrochimico con frequenza mensile almeno per i piezometri di valle sono prescrizioni ARPA sul PIAE, e devono essere recepite nel PAE. Con particolare riferimento al Polo 10, si precisa inoltre che il monitoraggio in continuo della falda è stato indicato come necessario da ARPA anche in sede di espressione del parere tecnico di competenza sul PAE adottato. Nel medesimo parere, ARPA si è espressa favorevolmente anche con riguardo allo screening analitico richiesto, laddove indica che lo stesso sia integrato con l'analisi degli idrocarburi totali.

16/16-17 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/18 Sintesi

In rif. a quanto riportato nell'art. 13(4) delle NTA, in merito ai monitoraggi di rumore, polveri ed emissioni, si ritiene tale prescrizione penalizzante per le ditte esercenti, ritenendo che un monitoraggio costituito da 2 campagne di una settimana, piuttosto che bisettimanali sarebbe sufficiente per verificare gli impatti e ridurrebbe i costi legati a tali attività.

16/18 Controdeduzione

Come 4-8/3

16/18 Esito

L'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOLTA

* * *

16/19 Sintesi

In rif. all'art.22 della NTA, relativo alla definizione degli Accordi, si richiede di prevedere la possibilità che gli Accordi ex art.24 L.R. 7/2004 possano prevedere contenuti differenti al PAE e fare variante allo stesso.

16/19 Controdeduzione

Quanto richiesto non è previsto dalla normativa regionale.

16/19 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/20 Sintesi

In rif. a quanto riportato all'art.28, punto 4, nel quale si prevede che la fidejussione copra oltre al costo delle opere di risistemazione, anche i costi relativi alle attività di monitoraggio, si osserva che tali costi vengono già sostenuti dalle ditte esercenti durante l'esercizio dell'attività estrattiva e che la sospensione dell'attività di controllo comporterebbe il decadimento dell'autorizzazione; si chiede pertanto di eliminare dalla cifra da garantire con la fidejussione i costi dell'attività di monitoraggio.

Inoltre in rif. a quanto riportato all'art.28, punto 5, in merito al fatto che la garanzia fideiussoria debba coprire anche eventuali danni ambientali riconducibili all'attività estrattiva, si osserva che in fase di Piano di coltivazione sarebbe molto difficoltoso stimare tale parametro e che, in caso si provocasse un danno ambientale, la ditta avrebbe responsabilità penale e civile, che contempla anche il risarcimento dello stesso danno.

16/20 Controdeduzione

Quanto previsto all'art. 28 punto 4 è conforme alle norme di PIAE. Si ricorda infatti che ai sensi dell'Art. 28 comma 5 del PIAE "Il PAE o l'Accordo devono disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per gli interventi d'ufficio volti ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava, ivi compresi quelli relativi al monitoraggio che vengano richiesti dalle competenti autorità ambientali in relazione a rilevazione di dati anomali o sopravvenute condizioni di rischio".

In accoglimento della seconda parte della presente osservazione si è provveduto a modificare l'art. 28 prevedendo un'assicurazione a garanzia non del danno ambientale (di competenza del ministero) ma dei costi derivanti da eventuali operazioni di bonifica, spettanti al Comune (art. 250 D.Lgs. n. 152/2006).

16/20 Esito

L'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOLTA

* * *

16/21 Sintesi

In rif. a quanto riportato nella Tavola 3, in merito alla definizione degli stralci attuativi, si chiede di prevedere la possibilità che gli Accordi ex art. 24 L.R. 7/2004 possano fare variante al PAE, poiché in fase preliminare risulta difficoltoso per le ditte fare previsioni sulle fasi di scavo.

16/21 Controdeduzione

La suddivisione in stralci attuativi è funzionale a garantire un'equilibrata progressione di fasi di scavo e di ripristino. Gli Accordi ex art. 24 possono prevedere eventuali specificazioni e approfondimenti delle previsioni di piano ma non possono fare variante al PAE.

16/21 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

16/22 Sintesi

In rif. a quanto riportato nell'art.53 delle NTA, punto 7, in merito alla realizzazione di varchi negli argini di protezione ambientale per consentire la visione dell'attività di cava dall'esterno, si osserva che tali varchi potrebbero rendere inefficace tali protezioni in relazione a rumori e polveri; si richiede pertanto lo stralcio di tale prescrizione.

16/22 Controdeduzione

La funzione di tali argini è principalmente di barriera antirumore e antipolveri; al fine di salvaguardarne la funzionalità, anche in accoglimento dei suggerimenti della Provincia, la previsione di PAE di predisporre piccoli varchi negli argini è stata sostituita con la previsione di piazzole sulla sommità degli stessi.

16/22 Esito

L'osservazione E' ACCOLTA.

OSSERVAZIONE N. 17

(Cave Pupazzo s.r.l., Frantoio Nuovo s.c.a.r.l. , Protocollo n. 13179 del 29/12/2011)

17/1 Sintesi

In riferimento alla Cava Fallona, in cui l'attività di estrazione inerti è terminata ed in cui è attivo un impianto di lavorazione inerti gestito dalla ditta "Frantoio nuovo s.c.a.r.l.", poiché tale area è normata all'art.61 delle NTA come "Ambito estrattivo Comunale", in cui è compresa l'area dell'impianto Frantoio Nuovo, poiché tale impianto è considerato a collocazione sufficientemente idonea e poiché per la Società Frantoio Nuovo il PIAE 2008 aveva assegnato dei quantitativi di inerti all'interno del Polo 10, si chiede che l'intera superficie di proprietà della Società Cave Piumazzo srl, con esercizio produttivo da parte della Società Frantoio Nuovo s.c.a.r.l. sia classificata come "*area produttiva per impianti trasformazione inerti situata in aree estrattive*".

17/1 Controdeduzione

Le previsioni della presente variante generale riconfermano le destinazioni d'uso finali stabilite dal PAE '97, dato che la cava Fallona non è ancora stata ripristinata né collaudata. A tal proposito si ricorda che l'ambito Cava Fallona è oggetto di Convenzione estrattiva del 14.04.2005 (Rep. 69988 racc. 26833) che prevede, per la maggior parte della cava, il recupero a zona agricola di tutela (piano di campagna e piano di campagna ribassato) ed in minor parte ad attività produttiva. Tali ripristini non sono ancora stati completati, ed è stata emessa ORDINANZA n. 5 del 19.02.2009 (Prot. 1820) con la quale si intimava il completamento di tutte le attività ripristinatorie previste dalla suddetta convenzione estrattiva.

17/1 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA

* * *

17/2 Sintesi

Si chiede che il fabbisogno di inerti previsto nel PIAE 2008 ed assegnato alla Società Frantoio Nuovo s.c.a.r.l. sia recepito nell'attuale PAE

17/2 Controdeduzione

Si richiamano integralmente i contenuti delle controdeduzioni alla osservazione n. 1/1. Inoltre in merito alle specifiche ragioni che hanno portato alla riduzione dei quantitativi previsti dal PIAE per l'ambito estrattivo "Cava Fallona" si osserva quanto segue:

La VAS del PAE ha evidenziato che la zona di Magazzino è l'ambito territoriale maggiormente colpito dagli impatti derivanti dalle numerose attività estrattive diffuse nelle vicinanze e dalla sovrapposizione degli effetti tra queste e le attività produttive di lavorazione inerti. Pertanto, considerata la presenza del "Frantoio nuovo" all'interno della cava Fallona e l'esiguità dei volumi rispetto alle previsioni di polo, il PAE ha ritenuto di non recepire i quantitativi assegnati dal PIAE.

Tale decisione deriva anche da alcune criticità ambientali legate alla concentrazione di materiali archeologici, al fatto che l'ambito si trovi in area di ricarica indiretta degli acquiferi con livelli di vulnerabilità delle falde elevati, alla presenza di insediamenti rurali ed edifici tutelati circostanti il perimetro di AEC, alla vicinanza all'abitato di Magazzino, con conseguente sovrapposizione presso tali ricettori di rumore e polverosità derivante da attività estrattiva ed esercizio dell'impianto "Frantoio Nuovo". Inoltre, è stato considerato che l'attività estrattiva in tale ambito, seppur limitata, comporterebbe ulteriori difficoltà e ritardi al completamento dei ripristini previsti dalla convenzione estrattiva stipulata in attuazione del PAE 97, (Ordinanza n. 5 del 19/02/2009).

17/2 Esito

L'osservazione NON E' ACCOLTA